

Reg. delib. n. 2122 Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Direttive in materia di personale degli Enti strumentali provinciali a decorrere dall'anno 2021.

Il giorno **22 Dicembre 2020** ad ore **08:40** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI

Presenti: ASSESSORE MIRKO BISESTI

ROBERTO FAILONI MATTIA GOTTARDI ACHILLE SPINELLI GIULIA ZANOTELLI

Assenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA

ASSESSORE STEFANIA SEGNANA

Assiste: IL DIRIGENTE LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica,

l'articolo 79 dello Statuto prevede che la Provincia provveda al coordinamento della finanza pubblica provinciale nei confronti, tra gli altri, dei propri enti e organismi strumentali pubblici e privati e che spetta quindi alla Provincia definire i concorsi e gli obblighi nei confronti di detti enti.

L'articolo 2 della legge provinciale n. 27 del 2010 prevede l'emanazione di specifiche direttive nei confronti delle agenzie e degli enti strumentali, al fine di garantire il concorso dei medesimi soggetti agli obiettivi di finanza pubblica e per conseguire la razionalizzazione e il contenimento di specifiche voci di spesa. Il medesimo articolo prevede inoltre che il mancato rispetto delle direttive agli enti strumentali indicati nell'articolo 33 della l.p. n. 3/2006 incide anche sulla valutazione per l'attribuzione della retribuzione di risultato.

La legge provinciale n. 1/2005 stabilisce il limite massimo annuo dei compensi percepibili dai dirigenti delle società controllate dalla Provincia, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario e tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico.

Con la deliberazione n. 787/2018 sono stati definiti i criteri per la determinazione dei compensi spettanti ai dirigenti nelle società controllate, direttamente e indirettamente, dalla Provincia, quantificando in 155.000 euro il limite massimo del trattamento economico lordo annuo complessivo riconoscibile ai dirigenti e in 90.000 euro il limite massimo del trattamento economico lordo annuo complessivo riconoscibile ai dipendenti non dirigenti.

La legge provinciale n. 4/2004 prevede che per perseguire gli impegni assunti ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto e per armonizzare gli strumenti di programmazione economico-finanziaria delle fondazioni e delle società strumentali con i corrispondenti strumenti di programmazione della Provincia, la Giunta provinciale adotta direttive anche differenziate nei confronti dei predetti soggetti, concernenti, tra l'altro i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi di consulenza e di collaborazione, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e imparzialità e i criteri di razionalizzazione per particolari tipologie di spesa.

La legge provinciale n. 7/1997 prevede, nei confronti degli enti strumentali, le modalità e i criteri per il reclutamento del personale e dispone inoltre che la Giunta, con lo strumento delle direttive, fissi i limiti al costo del lavoro, stabilisca i criteri e le modalità per il contenimento degli oneri contrattuali e definisca le modalità per il controllo delle dotazioni di personale.

Tenuto conto del quadro normativo sopra delineato, con la deliberazione n. 1935 del 4 dicembre 2019 la Giunta provinciale ha adottato le direttive sul personale degli enti strumentali della Provincia a valere l'anno 2020. Con il successivo provvedimento n. 978/2020 l'organo giuntale ha adottato disposizioni integrative alla citata deliberazione n. 1935/2019.

Per il triennio 2021-2023 la Giunta provinciale ha previsto per la Provincia una sostanziale stabilità della dotazione di personale e della relativa spesa. Conseguentemente le medesime indicazioni vengono ora estese anche agli enti strumentali, garantendo contestualmente autonomia di gestione e flessibilità organizzativa con il mantenimento del livello di spesa e il rispetto degli obblighi di finanza pubblica derivanti dalle fonti normative sopra citate.

Le direttive approvate in allegato al presente provvedimento, quali parti integranti e sostanziali dello stesso, contengono disposizioni distinte per gli enti pubblici strumentali e le agenzie provinciali, per le società e le fondazioni non di ricerca e, infine, per le fondazioni di ricerca.

Pag 2 di 4 RIFERIMENTO : 2020-D319-00318

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- viste le leggi e gli atti in premessa citati;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

delibera

- 1. di approvare le direttive sul personale degli enti strumentali provinciali a decorrere dall'anno 2021, come indicato nell'allegato alla presente deliberazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;
- 2. di dare atto che con le presenti direttive sono da considerarsi superate le precedenti adottate da ultimo con le deliberazioni n. 1935/2019 e n. 978/2020;
- 3. di rinviare a separato provvedimento l'adozione delle direttive sul personale per l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, in attuazione della legge provinciale n. 16 del 2010.

RIFERIMENTO: 2020-D319-00318

Adunanza chiusa ad ore 13:25

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 DIRETTIVE IN MATERIA DI PERSONALE E DI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE A DECORRERE DALL'ANNO 2021

IL PRESIDENTE Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE Luca Comper

Pag 4 di 4 RIFERIMENTO : 2020-D319-00318

Num. prog. 4 di 18

DIRETTIVE IN MATERIA DI PERSONALE E DI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE A DECORRERE DALL'ANNO 2021

Le presenti direttive operano con validità a decorrere dall'anno 2021, salvo integrazioni e modifiche in relazione alle future manovre di bilancio.

Il dipartimento provinciale competente in materia di personale fornirà le specifiche indicazioni operative con apposita circolare.

PARTE I – DIRETTIVE AGLI ENTI PUBBLICI STRUMENTALI

Le direttive seguenti si applicano a: Centro servizi culturali Santa Chiara Istituto Cimbro Istituto Culturale Ladino Istituto Mocheno Opera Universitaria Parco Naturale Adamello Brenta Parco Paneveggio Pale di San Martino

Per i musei provinciali (Mart, Muse, Museo degli usi e costumi della gente trentina e Museo Castello del Buonconsiglio) e per Iprase, le seguenti direttive si applicano limitatamente alla lettera B. (spesa per collaborazioni). In considerazione del fatto che detti Enti operano con solo personale messo a disposizione dalla Provincia, il fabbisogno di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato verrà infatti definito dalla Provincia, sentiti gli Enti e tenuto conto dei livelli di autonomia degli enti stessi con una programmazione integrata e coordinata con il fabbisogno provinciale.

Il punto B) relativo alla spesa per collaborazioni opera anche nei confronti delle Agenzie provinciali.

Queste direttive non operano nei confronti dell'Azienda provinciale per i Servizi Sanitari.

A) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE A DECORRERE DALL'ANNO 2021

A.1 ASSUNZIONI DI PERSONALE

Nel rispetto del limite di spesa previsto dal successivo punto C., le assunzioni personale potranno avvenire per le seguenti finalità:

1. assunzioni di personale dipendente a tempo indeterminato:

- a) per la copertura del turn-over di personale, escluse le posizioni dirigenziali e di direttore, nel limite di un contingente di personale e di correlativa spesa considerata su base annua complessivamente corrispondente a quello a tempo indeterminato cessato l'anno precedente. Eventuali assunzioni non effettuate nell'anno, potranno essere recuperate l'anno successivo. Per le posizioni dirigenziali e di direttore già previste nella dotazione è consentita la sostituzione del personale cessato;
- b) le assunzioni obbligatorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) potranno essere effettuate anche in mancanza di disponibilità di risorse derivanti dalle cessazioni di personale a tempo indeterminato intervenute nell'anno precedente;
- c) in caso di attribuzione da parte della Provincia di nuove attività non di carattere temporaneo o straordinario, in assenza di disponibilità di risorse di cui alla precedente lettera a), con richiesta motivata e previa autorizzazione del Dipartimento competente in materia di personale.

I provvedimenti di assunzione a tempo indeterminato daranno atto del ricorrere delle condizioni sopra indicate.

- 2. assunzioni di personale dipendente a tempo determinato, in alcuni casi previa autorizzazione del Dipartimento competente in materia di personale resa su richiesta motivata da parte dell'ente, saranno possibili esclusivamente nei seguenti casi:
 - a) senza autorizzazione se le assunzioni sono disposte su posti resisi vacanti per cessazione di personale a tempo indeterminato e su posizioni già presenti a tempo determinato;
 - b) previa autorizzazione, su posizioni lavorative essenziali per l'espletamento di attività indispensabili;
 - c) previa autorizzazione, per attribuzione da parte della Provincia di nuove attività di carattere temporaneo o straordinario;
 - d) in caso di attivazione di comandi presso altri enti (che dovrà essere preventivamente autorizzata dal Dipartimento provinciale competente in materia di personale) purché vi sia invarianza di costo a carico dell'Ente;
 - e) previa autorizzazione, per la copertura di posizioni dirigenziali vacanti, secondo la procedura già in essere ai sensi di quanto stabilito dalla legge provinciale n. 7/1997.
 - I provvedimenti di assunzione a tempo determinato daranno atto del ricorrere delle condizioni sopra indicate.
- 3. le procedure di reclutamento del personale di cui ai punti 1) e 2), ad esclusione del personale assunto nell'ambito di procedure di mobilità e di comando che dovranno essere necessariamente gestite dagli Enti, potranno essere gestite dagli enti o, se richiesto, dal Dipartimento provinciale competente in materia di personale, ad eccezione del Centro Servizi Culturali Santa Chiara che procederà in via autonoma inserendo nelle commissioni un componente in rappresentanza della Provincia indicato dal Dipartimento provinciale competente in materia di personale, su segnalazione eventuale della struttura provinciale di afferenza.

Nel caso le procedure siano gestite dal Dipartimento provinciale competente in materia di personale, nelle commissioni sarà rappresentato anche l'Ente strumentale attraverso uno o più componenti, che non appartengano agli organi di amministrazione o di controllo dell'ente o ricoprano cariche pubbliche o incarichi elettivi o siano dirigenti sindacali o comunque designati dalle Organizzazioni sindacali o che comunque non si trovino in altre situazioni che possono determinare conflitto di interessi o incompatibilità.

A.2 TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

- 1. gli Enti strumentali costituiscono il budget per area direttiva sulla base delle indicazioni impartite dal Dipartimento provinciale competente in materia di personale;
- 2. gli enti strumentali possono procedere con l'attivazione e/o lo svolgimento delle procedure di progressione verticale oggetto dell'articolo 16 della l.p. n. 18/2017 già previste nel piano dei fabbisogni e approvate con deliberazione della Giunta provinciale, nei limiti delle risorse specificatamente stanziate dalla Provincia;
- 3. gli enti garantiranno che nell'ambito delle procedure interne di valutazione della dirigenza sia adeguatamente valorizzato l'aspetto relativo alla verifica del rispetto delle direttive impartite dalla Giunta provinciale anche con riferimento agli obblighi dettati dalle norme sulla trasparenza e la prevenzione della corruzione, con relative conseguenze sulla quantificazione della retribuzione variabile connessa ai risultati.

B) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COLLABORAZIONI ART. 39 DUODECIES L.P. N. 23/1990

La spesa annuale per collaborazioni dovrà essere non superiore a quella dell'anno 2019. Nel raffronto si dovrà tenere conto di quanto segue:

- la spesa per le collaborazioni deve corrispondentemente ridursi a fronte di esternalizzazione dei servizi. Inoltre, la scelta del contratto applicabile in caso di esternalizzazione di servizi dovrà avvenire in accordo con il Dipartimento competente in materia di personale;
- per contratti di collaborazione stipulati per la realizzazione di interventi di ricerca o per progetti legati all'attività istituzionale dell'Ente, cofinanziati per almeno il 65% da soggetti esterni alla Provincia autonoma di Trento, dal confronto della spesa va esclusa la parte di spesa in cofinanziamento. Per dette tipologie di collaborazione cofinanziate, se compatibile con il rispetto della normativa vigente in merito, in deroga a quanto previsto dalla propria deliberazione n. 2986/2010, il limite massimo tempo-incarichi in capo allo stesso soggetto potrà essere superiore a 1095 giorni. Ogni contratto di collaborazione dovrà essere stipulato su un unico progetto e dovrà contenere specifica clausola di non prorogabilità oltre il progetto o il limite di durata massimo stabilito dalle norme di legge in caso di progetti pluriennali oltre detto limite.
- l'Agenzia del Lavoro e il Servizio Statistica sono autorizzati a utilizzare prestazioni di collaborazione o di servizi sostitutivi di contratti di collaborazione nei limiti di spesa

definiti nel programma di attività sottoposto ad approvazione da parte della Giunta provinciale.

C) LIMITI SULLA SPESA DI PERSONALE E PER COLLABORAZIONE

- 1. complessivamente, la spesa annuale di personale, inclusa quella afferente le collaborazioni di cui all'art. 39 duodecies della l.p. n. 23/1990, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 7, comma 5-bis, del d.lgs.165/2001, non può essere superiore alla corrispondente spesa dell'anno 2019.
 - Dal raffronto vanno esclusi i maggiori oneri connessi alle stabilizzazioni e alle nuove assunzioni di personale effettuate nel rispetto delle presenti direttive e la spesa connessa al rinnovo dei contratti collettivi provinciali di lavoro. Nel caso di esternalizzazioni, dai dati dell'anno precedente va esclusa la spesa delle collaborazioni oggetto di esternalizzazione;
- 2. la spesa annuale per lavoro straordinario e viaggi di missione non potrà essere superiore a quella del 2019. Nel rispetto del valore massimo di spesa complessiva di cui al punto 1., il limite di spesa per lavoro straordinario o viaggi di missione potrà essere superato solo ed esclusivamente per la maggiore spesa necessaria al rispetto dei livelli di servizio; i dirigenti/direttori responsabili danno puntuale motivazione dell'eventuale supero di spesa. Il sostenimento delle spese di missione deve inoltre uniformarsi ai principi di economicità e di essenzialità: a tal fine gli enti provvedono al contenimento delle spese adottando le opportune modalità di spesa (voli low cost convenzioni alberghiere riconoscimento di vitto e alloggio secondo criterio di sobrietà, ecc.).

PARTE II – DIRETTIVE AGLI ENTI STRUMENTALI A CARATTERE PRIVATISTICO DELLA PROVINCIA IN MATERIA DI PERSONALE

In questa Parte II per enti strumentali si intendono i soggetti di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 33, comma 1, della legge provinciale n. 3 del 2006.

A DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE DEGLI ENTI STRUMENTALI A CARATTERE PRIVATISTICO ESCLUSE LE FONDAZIONI DI RICERCA A DECORRERE DALL'ANNO 2021.

Le direttive seguenti si applicano a:

Cassa del Trentino S.p.A.

Fondazione Franco Demarchi

Fondazione Museo storico del Trentino

Fondazione Trentina Alcide De Gasperi

ITEA S.p.A.

Patrimonio del Trentino S.p.A.

Trentino Digitale S.p.A.

Trentino Riscossioni S.p.A.

Trentino School of management – tsm s.cons.r.l.

Trentino Sviluppo S.p.A.

Trentino Trasporti S.p.A.

A.1 ASSUNZIONI DI PERSONALE

Assunzioni di personale a tempo indeterminato:

Le società e le fondazioni procedono all'assunzione di personale a tempo indeterminato, escluse figure dirigenziali e di quadro, per la copertura del turn-over di personale, nel limite di un contingente di personale e di spesa complessivamente corrispondente a quello a tempo indeterminato cessato l'anno precedente. La spesa, relativamente sia alle cessazioni che alle assunzioni, dovrà essere calcolata con riferimento alla retribuzione fondamentale annua lorda teorica in godimento al personale cessato, con esclusione delle voci legate alla retribuzione individuale di anzianità e a trattamenti ad personam. Il volume di risorse derivante da queste ultime voci retributive potrà essere utilizzato o per assunzioni aggiuntive o per la concessione di

miglioramenti retributivi individuali o collettivi. In questo secondo caso si rinvia a quanto disposto al successivo punto A.2.

Le assunzioni a tempo indeterminato obbligatorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) potranno essere effettuate anche in mancanza di disponibilità di risorse derivanti dalle cessazioni di personale a tempo indeterminato intervenute nell'anno precedente. La società/fondazione deve dimostrare la copertura e la sostenibilità nel tempo di tale nuova spesa. Nel caso in cui tali assunzioni siano programmabili, il budget assunzioni dell'anno di riferimento deve prioritariamente essere destinato alla copertura della spesa relativa a tali assunzioni obbligatorie.

In caso di attribuzione da parte della Provincia di nuove attività di carattere non temporaneo o straordinario, o in presenza di esigenze specifiche anche connesse a cessazioni non sostituite negli anni precedenti, le società e le fondazioni potranno essere autorizzate ad assunzioni a tempo indeterminato su richiesta motivata volta a dimostrare l'impossibilità di far fronte all'esecuzione delle attività con il personale esistente, valutata congiuntamente dalla Direzione generale, dal Dipartimento provinciale competente in materia di personale e dal Dipartimento competente per materia. La spesa relativa a queste nuove assunzioni potrà essere assunta anche in deroga al budget annuale derivante dalle cessazioni intervenute nell'anno precedente, ma la società/fondazione deve in tal caso dimostrare la copertura e la sostenibilità nel tempo.

Assunzioni di personale dipendente a tempo determinato

Le società e le fondazioni, senza necessità di previa autorizzazione del Dipartimento provinciale competente in materia di personale, potranno procedere ad assunzioni a tempo determinato per le seguenti finalità:

- per la sostituzione di personale a tempo indeterminato assente solo a condizione che vi sia invarianza di costo a livello complessivo annuale dell'Ente;
- per attività di carattere straordinario o temporaneo o nelle more della selezione di personale a tempo indeterminato o per la sostituzione di personale cessato.

Personale dirigenziale e quadro

Non possono essere previste posizioni dirigenziali e/o di quadro ulteriori rispetto alla situazione esistente; nel caso di sostituzione di posizioni dirigenziali o di quadro per cessazione del rapporto di lavoro, la relativa procedura deve essere autorizzata; in particolare andrà previamente richiesta al Dipartimento competente in materia di personale la disponibilità di figure idonee nell'ambito della Provincia e dei suoi enti strumentali.

A.2 TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

Nell'ambito di un budget che, a valere sul triennio 2021-2023 con entrata a regime il primo giorno dell'ultimo anno del triennio, non potrà essere superiore al due percento del costo del personale

iscritto alla voce B9 del bilancio consuntivo 2019, potranno essere autorizzate le seguenti azioni sul personale:

- 1. rinnovo degli accordi aziendali e/o sottoscrizione di nuovi accordi aziendali, a fronte di specifiche obiettive esigenze gestionali che dovranno essere dettagliatamente motivate;
- 2. sviluppo di carriera/economico per specifiche professionalità in funzione delle esigenze operative aziendali.

Le proposte, aventi orizzonte temporale a valere sul triennio, dovranno essere sottoposte all'autorizzazione del Dipartimento competente in materia di personale che le valuterà in collaborazione con la Direzione generale della Provincia e con le strutture provinciali interne di riferimento per ciascuna società/fondazione; queste ultime, ai fini della valutazione delle proposte, terranno conto anche del conseguimento degli obiettivi strategici attribuiti alla società/fondazione. Le azioni potranno fare riferimento al personale dipendente dagli enti strumentali o al personale provinciale messo a disposizione degli enti medesimi, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e contrattuali.

Gli enti strumentali devono rispettare i limiti massimi stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale n. 787/2018 per la retribuzione complessiva della dirigenza e del restante personale.

Gli enti strumentali garantiranno che nell'ambito delle procedure interne di valutazione della dirigenza sia adeguatamente valorizzato l'aspetto relativo alla verifica del rispetto delle direttive impartite dalla Giunta provinciale anche con riferimento agli obblighi dettati dalle norme sulla trasparenza e la prevenzione della corruzione, con le relative conseguenze sulla quantificazione della retribuzione variabile connessa ai risultati.

Il riconoscimento di eventuali integrazioni alla retribuzione di risultato di dirigenti provinciali messi a disposizione è subordinato al parere del Dipartimento provinciale competente in materia di personale e della Direzione generale della Provincia.

A.3 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COLLABORAZIONI ART. 39 DUODECIES L.P. N. 23/1990

La spesa annuale per collaborazioni non potrà superare quella dell'anno 2019. Per contratti di collaborazione o di esternalizzazione di servizi sostitutivi di contratti di collaborazione stipulati per la realizzazione di interventi di ricerca cofinanziati per almeno il 65% da soggetti esterni alla Provincia autonoma di Trento, dal confronto della spesa va esclusa la parte di spesa in cofinanziamento.

TSM e Fondazione Demarchi sono autorizzate a derogare ai limiti sopra indicati solo ed esclusivamente per le collaborazioni relative all'attività caratteristica collegata alla docenza dei corsi di formazione.

A.4 LIMITI SULLA SPESA DI PERSONALE E PER COLLABORAZIONI

1. la spesa annuale per lavoro straordinario e viaggi di missione non potrà superare quella del 2019. Il predetto limite può essere superato solo ed esclusivamente per la maggiore spesa necessaria al rispetto dei livelli e delle condizioni di servizio; nella relazione sulla gestione gli amministratori danno puntuale motivazione dell'eventuale supero di spesa. Il sostenimento delle spese di missione deve inoltre uniformarsi ai principi di economicità e di essenzialità: a

tal fine gli enti provvedono al contenimento delle spese adottando le opportune modalità di spesa (voli low cost – convenzioni alberghiere – riconoscimento di vitto e alloggio secondo criterio di sobrietà, ecc.). Per i rimborsi delle spese di missione all'interno del comune sede di servizio gli Enti strumentali si uniformano alle direttive impartite dalla Provincia ai propri dipendenti;

2. la spesa complessiva annuale per il personale (tempo indeterminato, determinato e collaborazioni art. 39 duodecies l.p. n. 23/1990) non potrà essere superiore alla corrispondente spesa dell'anno 2019.

Dal raffronto vanno esclusi:

- i maggiori oneri connessi alle assunzioni di personale e alle azioni sul personale effettuati nel rispetto delle presenti direttive;
- la maggiore spesa derivante dall'applicazione dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali, limitatamente alla parte tabellare e per quanto non assorbibile;
- la spesa relativa al personale che transita da un altro ente strumentale provinciale, autorizzate dal Dipartimento provinciale competente in materia di personale;
- la spesa per eventuali corsi di formazione specificatamente destinati alla riqualificazione del personale nel caso di transito da un ente strumentale a carattere privatistico all'altro o di modifiche connesse all'attuazione del piano di riorganizzazione delle società provinciali, se e nei limiti autorizzati dal Dipartimento provinciale competente in materia di personale;
- le deroghe sulle collaborazioni previste al precedente punto A.3.

A.5 DISPOSIZIONI FINALI

Le società controllate direttamente dalla Provincia adottano indirizzi nei confronti delle proprie società controllate, affinché le stesse si conformino alle presenti direttive, in quanto applicabili e compatibili, rapportandosi direttamente con le medesime.

B. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE DELLE FONDAZIONI DI RICERCA A DECORRERE DALL'ANNO 2021.

Le direttive seguenti si applicano a: Fondazione Bruno Kessler - FBK Fondazione Edmund Mach - FEM

Qualora tra gli enti strumentali dell'articolo 33, comma 1, lettera b) fossero inserite ulteriori fondazioni, le presenti direttive saranno estese anche a dette fondazioni con nota del Direttore generale della Provincia.

Le presenti direttive rispondono all'esigenza di garantire da un lato la giusta autonomia alle fondazioni nella gestione del personale e dall'altro la compatibilità con la necessità di un sempre maggiore contenimento della spesa di personale, attuabile anche grazie al percorso che la Provincia ha intrapreso nei confronti di tutti gli enti strumentali a carattere privatistico e volto ad addivenire ad una reale omogeneizzazione della gestione e del trattamento economico del personale che lavora all'interno del sistema provinciale.

Premesso quanto sopra, le fondazioni si atterranno alle seguenti disposizioni:

- 1. non si potrà procedere al rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro 2019-2021 delle Fondazioni di ricerca fino a che non siano definite da parte della Provincia le risorse per il rinnovo dei Comparti di contrattazione del pubblico impiego provinciale. E' fatta salva la corresponsione al personale dell'indennità di vacanza contrattuale nelle misure sancite dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1785 del 6 novembre 2020.
 - Il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro di riferimento delle fondazioni dovrà comunque essere effettuato coinvolgendo l'APRaN con un ruolo di supporto tecnico, al fine di dare applicazione ai principi contenuti al comma 8 bis dell'articolo 58 della l.p. n. 7/1997.
- 2. relativamente alla Fondazione Edmund Mach, il costo per il personale a tempo indeterminato o tenure track iscritto nel bilancio della Fondazione deve essere pari al massimo all'80% della somma dello stanziamento sul bilancio provinciale per l'Accordo di programma per l'anno di riferimento e di una quota massima del 20% dei residui/avanzi "liberi" su Accordo di Programma utilizzati dalla Fondazione nel medesimo anno di riferimento (voce "Quota avanzo destinato a copertura budget economico triennale"). Raggiunta detta incidenza di spesa, la Fondazione non può effettuare alcuna assunzione a tempo indeterminato, nemmeno se finanziata con entrate proprie. Dai calcoli viene esclusa l'attività del Centro Istruzione e Formazione. Nell'effettuare i calcoli si tiene conto anche del costo del personale provinciale messo a disposizione della fondazione.

Relativamente alla **Fondazione Bruno Kessler**, il costo per il personale a tempo indeterminato o tenure – track iscritto nel bilancio della Fondazione deve essere pari al massimo al 75% della somma dello stanziamento sul bilancio provinciale per l'Accordo di programma per l'anno di riferimento e di una quota massima del 20% dei residui/avanzi "liberi" su Accordo di Programma utilizzati dalla Fondazione nel medesimo anno di riferimento (voce "Economie/economie stimate" e voce "Anticipi PAT su attività ITC"). Nell'effettuare i calcoli si tiene conto anche del costo del personale provinciale messo a disposizione della fondazione. La Fondazione può inoltre procedere ad effettuare assunzioni

a tempo indeterminato o tenure track o ad effettuare progressioni di carriera o double affiliation, nella misura del 10% della media dell'ultimo triennio (2016-2018) delle entrate proprie non derivanti da finanziamento provinciale. Nel verificare la disponibilità del 10% appena indicata si tiene conto delle assunzioni già effettuate o che si stanno concretizzando per effetto di quanto previsto dalla deliberazione n. 747/2019; ciò comporta che il 10% a disposizione dell'anno 2020 è da considerarsi in parte già utilizzato per effetto delle assunzioni conseguenti a quanto disposto con la citata deliberazione n. 747/2019. Raggiunti le incidenze di spesa indicate, la Fondazione non potrà effettuare alcuna assunzione a tempo indeterminato, nemmeno se finanziata con entrate proprie.

Per spesa del personale si intende tutta la spesa comprensiva di tutte le voci per stipendi, indennità, premi, altre voci di natura retributiva o indennitaria, erogate al personale dipendente e/o collaboratore delle fondazioni e della Provincia messo a disposizione, oneri, contributi e accantonamenti relativi, con esclusione delle spese per missioni e della spesa per le assunzioni obbligatorie ai sensi della L. 68/99.

Dallo stanziamento per l'Accordo di programma si escludono le eventuali quote destinate ad altri soggetti controllati dalle fondazioni, la quota destinata a finanziare il Centro di Formazione della Fondazione E. Mach, le quote destinate alla premialità dell'ente e quelle destinate ad investimenti edilizi.

Nella spesa per il personale e nello stanziamento per Accordo di programma non vengono considerati i costi relativi al rinnovo contrattuale del personale della Provincia autonoma di Trento messo a disposizione delle Fondazioni, per gli importi coperti da specifici finanziamenti provinciali aggiuntivi.

In caso di aumento delle risorse stanziate sul bilancio provinciale per l'Accordo di programma, rispetto a quelle autorizzate sul bilancio di previsione iniziale della Provincia, il volume massimo della spesa di personale non potrà comunque risultare superiore a quello calcolato applicando le predette percentuali agli stanziamenti previsti sul bilancio di previsione iniziale della Provincia.

- **3.** ciascun anno, in sede di approvazione del bilancio di previsione e consuntivo, le fondazioni verificano il rispetto dei limiti del punto 2);
- 4. se i limiti di cui al precedente punto 3) risultano rispettati, ciascun anno, in sede di approvazione del bilancio di previsione, la Fondazione stabilisce il numero massimo di punti organico utilizzabili per operazioni sul personale nei tre anni successivi, procedendo come di seguito descritto. Per effettuare la programmazione annuale e triennale la fondazione: applica all'importo del finanziamento dell'Accordo di programma di ciascun anno, calcolato secondo i criteri previsti al punto 2), la percentuale di cui al medesimo punto 2), ottenendo così la spesa massima di personale a tempo indeterminato prevista per ciascun anno; converte la spesa massima appena calcolata in Punti Organico Equivalente (POE) sulla base della seguente tabella; verifica quanti POE risultano utilizzabili per operazioni sul personale per ogni anno del triennio effettuando la differenza tra i Poe massimi calcolati e i Poe a consuntivo dell'anno precedente.

Il valore di riferimento di 1 POE è 139.000,00 Euro.

RICERCA E VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA			
livello	POE	Livello contrattuale	
1^	1	Dir., R1, T1	
2^	0,72	R2, T2, QUADRI, REDATTORI	
3^	0,61	R3, T3	
4^	0,41	R4, T4, A2	
5^	0,27	A3, A4, A5	

AMMINISTRAZIONE E SERVIZI DI SUPPORTO			
livello	POE	Livello contrattuale	
1^	1	Dir., R1, T1	
2^	0,72	QUADRI, REDATTORI	
3^	0,61	R3, T3	
4^	0,41	R4, T4, A2	
5^	0,27	A3, A4, A5	

Gli operai e gli impiegati agricoli della FEM sono equiparati ai livelli contrattuali A3, A4, A5.

La Provincia si riserva di adeguare i dati di POE sopraesposti se ne ravvisasse la necessità;

- **5.** nell'ottica di mantenere un adeguato equilibrio nella pianta organica, le politiche del personale delle Fondazioni devono essere volte a stabilire a tendere un'adeguata composizione della pianta organica dei ricercatori. A tal fine la percentuale complessiva di R3 e R4 deve puntare ad essere almeno il 55% dell'organico dei ricercatori, la percentuale di R2 fino al 30% e la percentuale di R1 fino al 15%;
- **6.** all'interno dei POE di cui al punto 4) e tendendo all'equilibrio della pianta organica di cui al punto 5), è facoltà delle Fondazioni procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato, a incentivazione del personale già in servizio o a progressioni orizzontali o verticali di carriera, a condizione che queste ultime siano frutto dell'espletamento di concorso/selezione pubblica aperta, anche con riserva di posti per il personale interno purché non superiore al 50% e con una valutazione dei titoli professionali e di esperienza che, in termini di punteggio, non incidano per più del 30% della valutazione complessiva.
- 7. per il personale afferente al Centro Istruzione e Formazione della FEM la consistenza del personale dovrà rispettare gli analoghi criteri previsti per le scuole a carattere statale e provinciale;
- 8. la costituzione di nuove posizioni dirigenziali o la copertura di posizioni dirigenziali vacanti deve essere autorizzata dal Dipartimento provinciale competente in materia di personale, che provvederà alla verifica della disponibilità di figure potenzialmente idonee nell'ambito della Provincia e dei suoi enti strumentali. Inoltre le fondazioni devono rispettare i limiti massimi stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale n. 787/2018 per la retribuzione complessiva della dirigenza e del restante personale;
- 9. le Fondazioni garantiranno che nell'ambito delle procedure interne di valutazione della dirigenza sia adeguatamente valorizzato l'aspetto relativo alla verifica del rispetto delle direttive impartite dalla Giunta provinciale anche con riferimento agli obblighi dettati dalle norme sulla trasparenza e la prevenzione della corruzione, con le relative conseguenze sulla quantificazione della retribuzione variabile connessa ai risultati;
- **10.** il reclutamento del personale dipendente diverso da quello ricercatore e tecnologo dovrà avvenire secondo la procedura prevista al punto C;
- 11. il reclutamento del personale ricercatore e tecnologo dovrà avvenire nel rispetto dei principi costituzionali di pubblicità, trasparenza ed imparzialità;
- 12. resta ferma l'applicazione delle disposizioni provinciali vigenti per quanto riguarda le modalità di assunzione/reclutamento del personale e degli obblighi di trasparenza in materia;

- 13. nel caso di assunzioni pluri-Fondazione o congiunte tra ateneo e Fondazione (double-appointment) ciascuna Fondazione imputa ai costi del personale la sola quota di competenza;
- 14. le fondazioni estendono l'obbligo del rispetto delle presenti direttive alle società/enti/istituzioni da loro controllate o partecipate che percepiscono, direttamente o indirettamente attraverso le fondazioni stesse, finanziamenti provinciali e che svolgono in via prevalente attività di ricerca. A tal fine, fermo restando la responsabilità degli amministratori di detti soggetti in ordine al rispetto delle direttive, è demandato ai Collegi sindacali il monitoraggio e la verifica circa il rispetto delle stesse. Nella relazione al bilancio (sia previsionale sia consuntivo) il Collegio sindacale dei rispettivi soggetti deve dare evidenza del rispetto delle presenti direttive;
- 15. nel caso di accorpamenti delle società/enti/istituzioni di cui al punto precedente, è responsabilità della fondazione verificare il rispetto del mantenimento del vincolo di cui al punto 2) ed eventualmente avviare in via preventiva processi di razionalizzazione delle attività dei soggetti da incorporare.

C RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DA PARTE DEGLI ENTI STRUMENTALI A CARATTERE PRIVATISTICO DELLA PROVINCIA ESCLUSO IL PERSONALE RICERCATORE E TECNOLOGO DELLE FONDAZIONI DELLA RICERCA

Con riferimento alle modalità di assunzione/reclutamento del personale e agli obblighi di trasparenza in materia, gli enti strumentali a carattere privatistico applicano le disposizioni provinciali vigenti.

C.1 RECLUTAMENTO DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

Fermo restando il rispetto di quanto indicato nei precedenti punti e la preventiva autorizzazione del Dipartimento provinciale competente in materia di personale ove prevista, gli enti strumentali a carattere privatistico devono adeguare il proprio ordinamento sul reclutamento del personale ed i comportamenti operativi secondo quanto di seguito previsto:

- a) previo consenso da parte del Dipartimento competente in materia di personale, attingere alle eventuali graduatorie di concorso/selezione per assunzioni a tempo indeterminato vigenti presso la Provincia o i suoi enti strumentali pubblici per la figura professionale/mansioni di riferimento, anche prescindendo dall'ordine di graduatoria qualora siano richieste mansioni particolari che richiedano specifica formazione e/o esperienza professionale. L'instaurazione di un rapporto di lavoro con gli enti comporta la rinuncia alla chiamata presso la Provincia;
 - b) in caso di esito negativo alla procedura del precedente punto a), l'Ente strumentale procede alla pubblicazione di un avviso di ricerca di personale del quale dovrà essere data adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente, sul sito della Provincia autonoma di Trento e su quello dell'Agenzia del lavoro, con un preavviso di almeno 20 giorni e con la specifica indicazione dei requisiti richiesti e delle modalità di selezione;
 - c) relativamente alle predette modalità di ricerca del personale si stabilisce che:
 - la selezione del personale avverrà a cura di apposita commissione o di soggetto esterno specializzato. Della commissione, formata esclusivamente da esperti interni o esterni non possono far parte soggetti appartenenti agli organi di amministrazione o di controllo dell'ente, soggetti che ricoprono cariche pubbliche o incarichi elettivi, che siano dirigenti sindacali o comunque designati dalle Organizzazioni sindacali o comunque trovarsi in altre situazioni che possono determinare conflitto di interessi. Sono inoltre applicate le ulteriori disposizioni normative relativamente a situazioni di incompatibilità;
 - delle operazioni relative alla procedura di selezione, anche effettuate avvalendosi di soggetti esterni specializzati, dovrà essere redatto apposito verbale dal quale dovranno emergere i criteri di valutazione dei curricula e delle prove di esame. Su espressa richiesta delle persone candidate dovrà essere dato conto dei risultati della selezione.

C.2 RECLUTAMENTO DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

Nel pieno rispetto della normativa in materia, fermo restando il rispetto di quanto indicato nei precedenti punti e la preventiva autorizzazione del Dipartimento provinciale competente in materia

di personale quando prevista, il reclutamento del personale a tempo determinato degli enti strumentali a carattere privatistico dovrà avvenire secondo la seguente procedura:

- previo consenso da parte del Dipartimento competente in materia di personale, attingere alle eventuali graduatorie di concorso/selezione per assunzioni a tempo indeterminato o, in subordine, a tempo determinato, vigenti presso la Provincia o i suoi enti strumentali pubblici per la figura professionale/mansioni di riferimento, anche prescindendo dall'ordine di graduatoria qualora siano richieste mansioni particolari che richiedano specifica formazione e/o esperienza professionale. L'instaurazione di un rapporto di lavoro con gli enti comporta la rinuncia alla chiamata presso la Provincia per la durata del rapporto di lavoro già instaurato;
- se non vi sono graduatorie vigenti o in caso di diniego al loro utilizzo, è fatto obbligo di indire specifiche selezioni secondo principi di pubblicità, trasparenza e imparzialità e la procedura indicata al precedente punto C.1, salvo il ricorso alla somministrazione di lavoro.